

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE E IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

(ai sensi del D.lgs. 151/2001 e dell'art. 28 del D.lgs. 81/08)

PROCEDURA PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE E/O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO



1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del/della figlio/a, che **hanno volontariamente comunicato al medico competente e al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza**, al fine di attivare tempestivamente le misure di tutela previste dal DVR e dalla Legge 151/2001 anche in assenza di obbligo formale.

La comunicazione dello stato di gravidanza non appena accertato, è invece obbligatoria per legge per le lavoratrici addette ad attività a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti a causa dell'impiego di sostanze radioattive o di macchine radiogene.

Le lavoratrici destinatarie di queste norme appartengono alle categorie del **personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Amministrazione Universitaria** ed i soggetti ad esso **equiparati quali studentesse dei corsi universitari, dottorande, specializzande, tirocinanti, borsiste e soggetti ad esse equiparate** che frequentano laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificatamente svolta, siano esposte a rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi.

Tutte le figure sopra elencate, nelle loro rispettive funzioni di dipendente e/o equiparata, sono di seguito denominate **“lavoratrici”**.

Ai fini della presente procedura per la definizione di **Datore di Lavoro (DL)** delle singole Strutture si fa riferimento al “Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza”” Decreto n. 1457/2015 del 19/05/2015 – Parte I art. 2 lettera e)

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE LAVORATRICI MADRI

Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/08, e secondo quanto prescritto dal D.lgs. 151/ 2001, la valutazione dei rischi per le lavoratrici deve essere specifica, con particolare riguardo all'esposizione:

- ad agenti fisici (quali radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, rumore, vibrazioni, ecc.);

-ad agenti chimici (quali quelli contrassegnati con (H370, H351, H334, H317, H350, H340, H372/H373, H350i, H360, H360D, H361, H361D, H362 o alcuni farmaci come gli antitumorali); agenti reprotossici H360,H360D,H360F,H361d,H361f,H372,H373 H371 .
- ad agenti biologici (ad esempio il *Toxoplasma gondii*, il Virus della rosolia, etc.) rischiosi per la salute della gestante e del nascituro;



o che, comunque svolgono mansioni vietate ai sensi degli artt. 7 e 8 e da valutare ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 151/01.

Pertanto a seguito di tale valutazione si adottano le necessarie misure di prevenzione e protezione affinché sia evitata l'esposizione delle lavoratrici madri ai rischi eventualmente presenti.

3. DISPOSIZIONI PER LE LAVORATRICI E I DATORI DI LAVORO

- a) Appena appreso lo stato di gravidanza, **la lavoratrice deve:**
1. **astenersi** dalle attività che comportino esposizione agli agenti di cui sopra;
 2. **non frequentare** gli ambienti di lavoro ove questi siano impiegati;
 3. **informare** immediatamente il Datore di Lavoro della Struttura utilizzando ***l'Allegato 1*** della presente procedura.
- b) **Il Datore di Lavoro della Struttura deve:**
- **verificare** se le mansioni svolte dalla lavoratrice rientrano tra quelle considerate **non compatibili** con lo stato di gravidanza e/o allattamento, sulla base degli articoli 7, 8 e 11 del D.lgs. 151/01 (vedi ***Allegato 2***) nonché del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - nel caso che la mansione svolta rientri tra quelle a rischio per la gravidanza e/o allattamento **modificare** le condizioni e/o l'orario di lavoro per evitare l'esposizione ai rischi suddetti;
 - **dare comunicazione** scritta dell'astensione della lavoratrice dallo svolgimento di ogni attività a rischio (***Allegato 3***) e della modifica delle condizioni e/o fasi di lavoro (***Allegato 4***) alla lavoratrice, al Medico Competente Coordinatore del Centro di Medicina Occupazionale per la sorveglianza sanitaria, al Responsabile dell'Ufficio Speciale di Prevenzione e Protezione e all'Esperto Qualificato (a quest'ultimo qualora la lavoratrice sia addetta ad attività a rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti a causa dell'impiego di sostanze radioattive o di macchine radiogene) per le eventuali indicazioni integrative delle misure di prevenzione e protezione e le norme comportamentali cui attenersi;
 - **nel caso non sia possibile individuare** una mansione e/o una sede lavorativa alternativa compatibile con lo stato di gravidanza e/o puerperio, anche dopo verifica presso le competenti Aree dell'Università, **inoltrare** istanza all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio per attivare il procedimento di **interdizione anticipata per "lavoro a rischio"** utilizzando la modulistica messa a disposizione dal l'Ispettorato del Lavoro all'indirizzo : <https://www.ispettorato.gov.it/servizio/interdizione-anticipata-post-partum-lavoratrici-madri/> , e **fornire** copia alla lavoratrice.



L'istanza **di interdizione per "lavoro a rischio"** può essere presentata anche dalla lavoratrice con il modulo presente *all'indirizzo* : <https://www.ispettorato.gov.it/servizio/interdizione-anticipata-post-partum-lavoratrici-madri/>.

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro potrà disporre l'interdizione dal lavoro **per lavoro pericoloso/faticoso/insalubre prima o dopo il parto**.

Nel caso di rapporti di lavoro riconducibili al Decreto del Ministero del Lavoro 12/07/2007 relativo alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 08/08/95 n. 335, si applicano le disposizioni in esso contenute. Pertanto, per le tipologie contrattuali succitate, nel caso di impossibilità di destinare la lavoratrice ad altra mansione, si procede all'interruzione delle attività con la sospensione temporanea del contratto per il periodo necessario sulla base del giudizio del Medico Competente. **In questo caso trattandosi di lavoro non subordinato non è prevista la richiesta di interdizione per "lavoro a rischio" alla Ispettorato Territoriale del Lavoro da parte sia della lavoratrice che del Responsabile di Struttura.**

In qualsiasi momento della gravidanza insorgano complicanze, la lavoratrice può richiedere alla Medicina Legale della ASL di residenza **l'astensione per gravidanza a rischio** per il tempo stabilito dal certificato rilasciato dal ginecologo.

Una volta ottenuto il provvedimento dalla ASL, è necessario consegnarlo al datore di lavoro per avviare l'iter di astensione dal lavoro.



4. FLESSIBILITA' DEL CONGEDO DI MATERNITA'

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, della durata di 5 mesi la lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro:

- Secondo quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti del TU, il congedo di maternità inizia **due mesi prima** la data presunta del parto (salvo flessibilità o opzione di fruizione dei cinque mesi dopo il parto).
- **dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi** (art. 20 D.lgs. 151/01), a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante o del nascituro. I certificati devono essere redatti entro il compimento del settimo mese di gravidanza.
- o in alternativa **esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi** allo stesso (c. 1.1 art. 16 D.lgs. 151/01), a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. I certificati devono essere redatti nel corso del settimo mese di gravidanza. In caso di precedente fruizione della flessibilità del congedo di maternità, l'acquisizione delle attestazioni mediche può avvenire anche entro la fine dell'ottavo mese di gestazione;

La lavoratrice eventualmente interessata ad una delle due opzioni di flessibilità, non prima ma **entro la fine del settimo mese di gravidanza**, dovrà attenersi al seguente iter procedurale:

1. **deve acquisire** la certificazione del medico specialista (medico ostetrico-ginecologo) del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, attestante che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
2. **deve presentarsi** al Centro di Medicina Occupazionale con il certificato di cui al punto 1 per l'emissione della CERTIFICAZIONE del Medico Competente.
3. **deve consegnare** i certificati acquisiti agli uffici di competenza (Area Organizzazione Sviluppo professionale – Settore Gestione presenze e servizi di supporto all'organizzazione, Area Servizi alle strutture di Ateneo - Settore collaborazione esterne, Area Servizi per la didattica e diritto allo studio- Settore Scuole di Specializzazioni, Settore Dottorati di ricerca, ecc.), Segreteria del Dipartimento.

L'eventuale periodo di flessibilità dell'aspettativa ex lege può sempre essere ridotto su richiesta della stessa lavoratrice o per eventuali fatti sopravvenuti.

**SCHEMA RIASSUNTIVO**

La lavoratrice comunica il proprio stato di gravidanza al Datore di Lavoro della Struttura (DL)

- **Il DL verifica** se le mansioni da essa svolte rientrano tra quelle considerate **non compatibili** con lo stato di gravidanza e/o allattamento, sulla base degli articoli 7, 8 e 11 del D. Lgs. 151/01 nonché del documento di valutazione dei rischi (DVR) .

- Se le attività/mansione sono **compatibili**

- Se le attività/mansione sono **incompatibili**

- La lavoratrice continua a lavorare fino alla fine del settimo mese:
ASTENSIONE OBBLIGATORIA
Due mesi prima del parto
tre mesi dopo il parto

- 1) Il DL **individua** una attività/mansione compatibile alternativa e/o una sede di servizio alternativa.
- 2) Il DL **individua** condizioni di lavoro, orario e/o sede che rendono la attività/mansione compatibile.

- 3) Il DL **non individua** una attività/mansione compatibile, lo comunica alla Direzione Territoriale del Lavoro la quale emette provvedimento di interdizione dal lavoro [*]
(ASTENSIONE ANTICIPATA PER LAVORO A RISCHIO)

[*] Ad esclusione delle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS ed esercenti attività assimilabile a quella libero professionale (es. assegniste di ricerca, dottorande)

FLESSIBILITA' CONGEDO DI MATERNITA'

La lavoratrice può far richiesta della flessibilità del congedo di maternità:

- un mese prima del parto e quattro mesi dopo (art. 20 - D. Lgs. 151/01)
- dalla data del parto a cinque mesi dopo (art. 16 - D. Lgs. 151/01)

L'eventuale periodo di flessibilità dell'aspettativa ex lege può sempre ridotto su richiesta della stessa lavoratrice o per eventuali fatti sopravvenuti.

In qualsiasi momento della gravidanza insorgano complicate, la lavoratrice può richiedere alla ASL di residenza l'astensione per gravidanza a rischio per il tempo stabilito dal certificato rilasciato dal ginecologo

ASTENSIONE PER GRAVIDANZA A RISCHIO



Allegato 1

Al Datore di Lavoro della Struttura
Indirizzo

Oggetto: Comunicazione dello stato di gravidanza ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 151/2001.

La sottoscritta
nata ail
residente invia
Recapito telefonico
lavoratrice presso (1).....
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza",
edificio (1).....
con la qualifica di.....
comunica di essere in accertato stato di gravidanza, e che la data presunta del parto è il
.....

La sottoscritta si impegna a comunicare eventuali complicazioni della gravidanza che potrebbero richiedere un'ulteriore astensione dal lavoro rispetto a quella prevista per legge e a fornire la relativa documentazione al Medico competente.

Si allega alla presente, copia del certificato medico attestante lo stato di gravidanza rilasciato da medico specialista (medico ostetrico-ginecologico).

Luogo e Data

.....

Firma della Lavoratrice

.....

(1) Indicare la Struttura presso la quale effettua la propria attività (Facoltà, Dipartimento, Centro, ecc,)

(2) : Individuare il codice dell'edificio (es. CU001-Rettorato)



Allegato 2

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93

Art. 7. Lavori vietati

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre



l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 8.

Esposizione a radiazioni ionizzanti

(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)

1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.

2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

3. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

Art. 11.

Valutazione dei rischi.

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.



Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.



Allegato B

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici:
 - toxoplasma;
 - virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
- 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso lombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.



2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.)

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

(a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:

- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),
- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),
- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)));

b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;))

c) mercurio e suoi derivati;

d) medicinali antimitotici;

e) monossido di carbonio;

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.)

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.



Allegato 3

Intestazione della Struttura di afferenza della dipendente

Alla Lavoratrice

Al Medico Competente Coordinatore
Centro di Medicina Occupazionale

Al Responsabile
dell'Ufficio Speciale di Prevenzione
e Protezione

All'Esperto Qualificato
L O R O S E D.I

Oggetto: tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (D.lgs. 151/2001) – Comunicazione rischi

Con la presente nota, si comunica che la dr.ssa / sig.ra

_____ con la qualifica di _____
_____ afferente alla Struttura da me diretta, **ha comunicato in data odierna il suo stato di gravidanza**, con data presunta del parto prevista per il giorno _____

L'interessata, che nel frattempo ha ricevuto dal sottoscritto precise disposizioni per la sua astensione dallo svolgimento di ogni attività lavorativa a rischio, presta la propria opera presso il locale _____

sito presso _____

l'edificio _____

Ubicato in _____

Si segnala che nell'attività finora svolta dall'interessata è presente una possibile esposizione a :

☐ MMG (movimentazione manuale dei gravi) di grado medio, elevato e/o di pesi superiori a 3Kg movimentati in via non occasionale.

☐ Lavori che comportano il mantenimento della stazione eretta prolungata per più di metà dell'orario ovvero che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o ergonomicamente incongrua per lo stato di gravidanza.

☐ Rischio Biologico: lavori con rischio medio/elevato di esposizione ad agenti biologici potenzialmente infettivi (gruppi di rischio 2,3,4 art.268 del D.lgs. 81/08).

☐ Rischio Chimico: Lavori con esposizione ad agenti, sostanze e/o miscele classificate tossiche (T), molto tossiche (T +), corrosive (C), esplosive (E), nocive (Xn) o estremamente infiammabili (F+) oppure a sostanze e/o miscele comportanti uno o più rischi descritti come, H370, H351, H334, H317, H350, H340, H372/H373, H350i, H360, H361, H362.

**Indicazioni di pericolo (H) (Nuove norme di classificazione degli agenti chimici pericolosi- Reg. CE/1272/2008 – CLP)**

H370	Provoca danni agli organi
H351	Sospettato di provocare il cancro
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
H350	Può provocare il cancro
H340	Può provocare alterazioni genetiche
H372/H373	Provoca danni agli organi / Può provocare danni agli organi
H350i	Può provocare il cancro se inalato
H360	Può nuocere alla fertilità o al feto
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

☐ lavori con manipolazione di chemioterapici antiblastici, antivirali e antimicotici o con esposizione a gas anestetici.

☐ Lavori che comportano l'esposizione a Radiazioni Ionizzanti,

☐ Lavori che comportano l'esposizione a Radiazioni non Ionizzanti NIR (ad esempio campi magnetici, radiofrequenze, ecc.)

☐ Lavori che comportano l'esposizione a colpi o vibrazioni meccaniche,

☐ Lavori che comportano l'esposizione a rumore ($L_{epd} > 80 \text{ dBA}$)

☐ Lavori che comportano l'esposizione ad elevate temperature e sbalzi termici.

☐ Lavoro notturno e/o reperibilità (dalle ore 24.00 alle ore 06.00).

☐ Lavori legati a stress: situazioni lavorative che espongono a fatica mentale o ad elevato stress emotivo.

☐ Conduzione e altre mansioni a bordo di mezzi di trasporto o svolgimento di altre mansioni a bordo.

☐ Altro _____

Si comunica che, in attesa delle indicazioni di competenza, la dr.ssa / sig.ra _____ continuerà ad astenersi dallo svolgere le attività lavorative e a frequentare gli ambienti di lavoro che potrebbero comportare la sua possibile esposizione ad uno dei rischi sopra indicati.

IL DATORE DI LAVORO DELLA STRUTTURA
Timbro e Firma



Allegato 4

Intestazione della Struttura di afferenza della dipendente

Alla Lavoratrice

E p.c.

Al Medico Competente Coordinatore
Centro di Medicina Occupazionale
Al Responsabile
dell'Ufficio Speciale di Prevenzione e Protezione
All'Esperto Qualificato

L O R O S E D I

Oggetto: Allontanamento da mansione a rischio ai sensi del D.lgs. 151/2001 sulla tutela delle lavoratrici/equiparate gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

In riferimento all'oggetto, si comunica che la
dr.ssa/sig.ra _____ afferente alla Struttura da me diretta
con mansione di _____

☐ verrà adibita immediatamente alla seguente mansione:

☐ le verranno modificate le condizioni e/o l'orario di lavoro nel modo seguente:

☐ non è possibile reperirle una mansione adeguata per tutto il periodo della gravidanza per i motivi seguenti: _____

☐ Non è possibile reperirle una mansione adeguata per tutto il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, per i motivi seguenti:

☐ Non è possibile reperirle una mansione adeguata dal termine del periodo di astensione obbligatoria post-parto fino a sette mesi dopo il parto per i motivi seguenti:

IL DATORE DI LAVORO DELLA STRUTTURA
Timbro e Firma